

# Perché se ne occupa

# Roma

Sono in molti a chiedersi come mai Milano, che pure ha pagato alla sanguinosa giornata del 12 dicembre il più largo tributo di vittime, e dove è stato fermato e messo a disposizione della giustizia Pietro Valpreda, sia stata praticamente tagliata fuori dall'inchiesta sui luttuosi avvenimenti. L'opinione pubblica non riesce a scacciare l'impressione che la magistratura milanese sia stata messa in un angolo, con il permesso di guardare ma non di toccare i delicati incartamenti dell'inchiesta. E' un'opinione diffusa, anche se non mancano le giustificazioni giuridiche a questa soluzione (non tutte convincenti, però). Per cercare di sciogliere questo delicato nodo di procedura ci siamo rivolti agli avvocati Renato Palmieri e Domenico Contestabile ponendo loro le domande che sono sulla bocca di molti.

*Domanda - Lunedì 15 dicembre, Pietro Valpreda, dopo essere stato interrogato dal giudice istruttore Antonio Amati, venne fermato da due agenti in borghese. A vostro giudizio questa circostanza presenta aspetti anormali o irregolari? Come va interpretato tale episodio: come fermo o come arresto?*

*Risposta - Da quel che si è appreso dai giornali si è trattato di fermo: così almeno si sono espressi anche alcuni funzionari della polizia. Del resto, per l'arresto ci sarebbe dovuto essere o la flagranza di reato o un ordine della Procura, o un qualsiasi Procura che indagasse sui fatti di piazza Fontana. Nel fermo in sé per sé, non c'è nulla di anormale: l'articolo 238 del Codice di procedura penale prevede questa forma di privazione della libertà personale che ha come scopo quello di assicurare, in certi specifici casi, la disponibilità di persone gravemente indiziate di reato se c'è fondato sospetto di fuga.*

*D. - Secondo le leggi, Pietro Valpreda poteva essere trasferito a Roma?*

*R. - La decisione lascia interdetti. La procura di Milano aveva due ottimi titoli per occuparsi di Pietro Valpreda. Il primo è scritto a chiare lettere nella legge. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo è obbligato a darne immediata notizia al procuratore della Repubblica del luogo dove il fermo è avvenuto. Dal momento della comunicazione alla Procura decorrono le 48 ore perché questa esegua la cosiddetta "convalida" del fermo. Il secondo titolo è di pura opportunità (ma non per questo meno rilevante) e sta nel fatto che la Procura di Milano già si occupava delle indagini sui reati che poi al Valpreda sarebbero stati contestati. Anche ammesso che, per rispettare la forma, il Valpreda fosse stato presentato alla Procura di Mi-*

*lano (e sarebbe circostanza da confermare) non si capisce in nessun modo per quale ragione, dopo aver proceduto all'eventuale procedura di convalida del fermo, questa Procura non abbia proceduto essa stessa alla più ovvia delle sue immediate incombenze, cioè al confronto fra il teste Cornelio Rolandi e il fermato che, per di più, si trovavano entrambi a Milano. Allo stato dei fatti che conosciamo attraverso la stampa, il trasferimento di entrambi a Roma appare un assurdo logico di imponenti proporzioni. L'ultimo capoverso dell'articolo 238 C. p. p. non obbliga forse il procuratore della Repubblica alle immediate indagini di polizia giudiziaria di cui egli ravvisi l'opportunità?*

*D. - La Procura di Roma si è dichiarata competente per territorio. Il procuratore-capo aggiunto di Milano, consigliere Alberici, aveva affermato che la competenza spettava alla Magistratura milanese perché i diversi fatti di strage sono legati dalla "continuazione" e, per l'articolo 39 del Codice di procedura penale, conta il luogo dove è avvenuto l'ultimo di tali fatti. Secondo Alberici, l'ultimo fatto è quello localizzato alla "Commerciale" di Milano, con lo scoppio avvenuto in serata. Successivamente il procuratore-capo di Milano,*

*De Peppo, aderiva alla tesi romana, perché il reato di strage si "consuma", si perfeziona, si completa giuridicamente sin dal semplice collocamento degli ordigni. Qual è la vostra opinione su queste diverse interpretazioni?*

*R. - In realtà, si tratta di questioni di soluzione non semplicissima. Però, in effetti, è opinione ormai consolidata in dottrina e in giurisprudenza che il reato di strage si perfeziona già col solo compimento di «atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità». Il Codice, del resto, è piuttosto*